

**AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DI AZIONI VOLTE A SOSTENERE L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA
DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' OCCUPAZIONALE
AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 E DELLA LEGGE 241/1990**

RICHIAMATI

- 1) **La Legge 328/2000** *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”*;
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore.
- 2) **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.
- 3) **l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco. Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi.

- 3bis) l'**art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che dispone che all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari più in generale d a enti pubblici e privati sia esercitata nella forma del procedimento amministrativo, come tale, sottoposta a regole di trasparenza e di imparzialità.
- 4) le **“Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.
- 5) la **Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”** con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.
- 6) la **D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011** “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla Comunità” che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell'attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore.
- 7) la **D.d.g. n. 12884/2011** che approva il documento “Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”. La D.d.g. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all'esigenza di stimolare l'innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio.
- 8) il **D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, il quale, nell'ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all'art. 55 che:
- 1) *In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*
 2. *La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*

3. *La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.*
4. *Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".*
- 2) **il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018** rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge: *"le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione"* (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): *il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)"*
- Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stilemi procedimentali delineati dal Codice del Terzo Settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enunciate dal Codice del Terzo Settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.*
- L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu "sociali" ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.*
- (...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo Settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui "I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato".*
- 3) **la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta *"una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del*

Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

L'art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore».

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

“Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la

«coprogrammazione», la «coprogettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico,” Il modello configurato dall'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

- 11) **la legge 11 settembre 2020 n. 120** di conversione con modificazioni del DL 16.07.2010 n. 76 (cd. Decreto semplificazioni) che ha introdotto diverse modifiche al codice dei contratti alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l'applicazione del codice dei contratti stesso con quello del Terzo Settore; si fa in particolare riferimento agli art. 30 recante principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, all'art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione e all'art. 140 in ordine alla disciplina di settore per l'affidamento dei servizi sociali.
- 12) **il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021**, con il quale vengono **adottate** le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), con le quali viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55 -57 del codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di coprogettazione, quale “metodologia ordinaria” per l'attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.

VISTO CHE

- la lettura coordinata delle fonti e delle disposizioni citate evidenzia una costante evoluzione delle disposizioni e degli orientamenti del legislatore;
- il quadro complessivo emergente dalle fonti antecedenti all'art. 55 del L Dgs 117/17 consentiva di ricorrere allo strumento della coprogettazione con riferimento ad interventi innovativi e/o

- sperimentali, previa indizione di un'istruttoria pubblica di coprogettazione finalizzata all'individuazione di uno o più partner disponibili alla coprogettazione e gestione dei servizi innovativi;
- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore stabilisce che "la coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione ...";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/20 consente di superare i dubbi interpretativi rispetto all'applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e alla conseguente espansione del perimetro di utilizzo della coprogettazione non solo ai servizi innovativi e sperimentali, ma a tutti i servizi alla persona previsti dal citato art. 55 del Codice Terzo Settore;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono adottate le "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 5557 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore) offre una sintesi che permette di operare in un quadro sufficientemente certo definendo un procedimento amministrativo che consente la concreta e corretta applicazione degli istituti della coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice Terzo Settore;

CONSIDERATO CHE

- Il Piano Sociale di Zona dei Comuni del Rhodense 2021-2023, facendo tesoro dei risultati della lunga tradizione di coprogettazione che caratterizza il territorio, propone **un modello di governance collaborativa** e allargata centrata sull'aggregazione degli attori, sulla definizione continua di nuove alleanze, quale strada maestra nella costruzione di un welfare in grado di rispondere ai cambiamenti della società, centrato sull'aggregazione degli attori, sulla definizione continua di nuove alleanze;
- Per quanto attiene alle relazioni con il terzo settore, la scelta di fondo confermata nel Piano di Zona è convintamente orientata verso una logica che, superando una visione di committenza, si muova verso una sempre maggiore capacità di costruzione di partnership e alleanze strategiche per il territorio, indirizzandosi verso un modello di welfare territoriale collaborativo, in grado di rispondere in maniera più efficace ed appropriata ai bisogni dei cittadini/ utenti, mettendo a sistema le visioni dei diversi attori che intervengono e valorizzando le capacità progettuali e gestionali di ognuno di essi: la coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del codice del terzo settore rappresenta in altre parole la principale matrice nei rapporti di sussidiarietà tra Sercop e terzo settore.
- Pertanto il Piano di Zona intende avvalersi dell'utilizzo dell'istruttoria pubblica di coprogettazione (ai sensi dell'art. 55 del citato decreto e utilizzando gli strumenti definiti dall'art. 11 della L. 241/90 per il raggiungimento degli obiettivi per i quali è essenziale la valorizzazione delle competenze progettuali degli enti del terzo settore al fine dell'erogazione di un migliore servizio ai cittadini utenti
- il Piano Programma Sercop per l'anno 2022, approvato dall'Assemblea dei soci di SER.CO.P. in data 11/02/2022, recependo l'indirizzo del Piano di Zona, ha previsto la realizzazione di un'istruttoria pubblica di coprogettazione per la realizzazione della attività oggetto del presente avviso
- la coprogettazione come modalità di relazione con il Terzo Settore nel territorio del Rhodense rappresenta una realtà consolidata, caratterizzata da una presenza capillare e articolata, con una forte interazione con il pubblico, centrata sull'aggregazione degli attori e delle agenzie territoriali e sulla definizione continua di nuove alleanze;
- Sercop riconosce il ruolo del Terzo Settore quale portatore di competenze progettuali, organizzative e operative necessarie alla progettazione e realizzazione di un sistema di servizi appropriata e rispondente ai bisogni delle persone;
- le organizzazioni no profit vantano una distintività e una specificità in termini di qualità dei servizi erogati (personalizzazione), di vicinanza ai bisogni espressi (prossimità), con particolare riferimento la contesto territoriale, di compartecipazione alle scelte decisionali da parte degli utenti (governance allargata), di capacità di lavorare in rete (networking) con gli altri attori della Comunità locale, di pluralismo dei valori espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia organizzativa;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- la scelta strategica di attivare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti del Terzo Settore per la coprogettazione, gestione e realizzazione di azioni volte a preparare e sostenere l'integrazione lavorativa di soggetti in condizione di fragilità occupazionale, nasce dalla volontà di creare un sistema di incontro tra domanda di lavoro da parte delle persone fragili e offerta da parte delle aziende che si caratterizzi come opportunità per chi necessita di un percorso di accompagnamento al lavoro e una risorsa per le imprese;
- l'esperienza maturata dall'Ambito ha evidenziato sempre più l'esigenza di sviluppare assetti di governance che assicurino continuità nella produzione innovativa di dispositivi non prestazionali ma in grado di leggere e accompagnare i bisogni di inclusione sociale e lavorativa dei cittadini;
- quanto descritto implica una attività di continua sperimentazione e innovazione che può essere realizzata solo attraverso una modalità collaborativa attraverso la costruzione di un partenariato duraturo e strategico tra i diversi soggetti interessati.

Tutto ciò premesso Sercop, al fine di avviare, ricorrendo alle potenzialità dello strumento della co progettazione, un percorso per la definizione di una proposta progettuale volta a sostenere l'integrazione lavorativa di soggetti in condizioni di fragilità' occupazionale indice un'istruttoria pubblica

per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità alla coprogettazione di un servizio così come delineato nei successivi articoli

Sommario

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO	8
ART. 2 - PROGRAMMAZIONE ZONALE E COPROGETTAZIONE	8
ART. 3 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE	10
ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO	11
ART. 5 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO.....	11
ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE.....	12
ART. 7 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE	13
ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO.....	13
ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE	14
ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	14
ART. 11 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA	16
ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO.....	17
ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE	18
ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	19
ART. 15 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	21
ART. 16 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER	21
ART. 17 – ASSICURAZIONI	22
ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	22
ART. 19 – AVVERTENZE	22
ART. 20 – INFORMAZIONI	22
ART. 21 - CHIARIMENTI	23
ART. 22 – COMUNICAZIONI.....	23
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO

La finalità del presente procedimento è la costruzione di un servizio volto a potenziare l'occupabilità attraverso lo sviluppo di interventi in stretta connessione con l'offerta socio-occupazionale del sistema locale, coinvolgendo la rete dei servizi e l'utilizzo di strumenti e opportunità delle politiche attive del lavoro, sviluppando progettualità mirate a target di beneficiari specifici.

Per quanto esposto è necessaria la conoscenza e la disponibilità alla creazione di legami con il territorio e con le organizzazioni che vi operano.

La conclusione del procedimento prevede la selezione e l'individuazione di un partner con il quale sviluppare il percorso di coprogettazione e successivamente la realizzazione delle attività previste dal progetto, così dettagliate:

Le attività del servizio consistono in:

- attivare progetti personalizzati per un percorso di avvicinamento, supporto e accompagnamento al mondo del lavoro
- favorire, nelle Aziende, la crescita di una cultura che valorizzi il lavoro delle persone disabili/socialmente svantaggiate
- mantenere costante attenzione a progetti specifici e opportunità di finanziamento alternative a quelle delle amministrazioni locali

ART. 2 - PROGRAMMAZIONE ZONALE E COPROGETTAZIONE

La spinta allo sviluppo di forme innovative di coprogettazione trova origine, oltre che nella normativa citata, nel Piano di Zona del Rhodense, che individua il modello collaborativo centrato sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione con il Terzo Settore e con le altre agenzie territoriali, in grado di mettere in campo competenze e risorse, come l'approccio metodologico che permette di meglio perseguire l'interesse pubblico all'interno del welfare locale, sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue.

In tal modo infatti l'azione progettuale risulta arricchita dall'opportunità di mettere a confronto professionalità, competenze e angoli visuali differenti in relazione al raggiungimento di obiettivi complessi.

Il valore aggiunto di un tale approccio può essere sintetizzato in relazione a:

- Innovazione: difficile da "vedere" e da realizzare attraverso un approccio "non collaborativo";
- Corresponsabilità tra i diversi soggetti partner verso una visione di sviluppo dei servizi territoriali;
- Costruzione di capitale sociale che implica arricchire il territorio di un patrimonio di relazioni, legami, fiducia, magari sperimentate in un certo ambito, che risultano preziosi in una pluralità di altre situazioni;
- Valorizzazione del capitale umano con focalizzazione sull'arricchimento del capitale relazione e della multiprofessionalità per l'accompagnamento dei cittadini;
- Tutela dei beni della comunità attraverso processi inclusivi, partecipati e di riqualificazione dei beni comuni;
- Maggiore capacità e propensione a fare sistema, coinvolgendo nel sistema dei servizi soggetti diversi, a partire dai comitati di cittadini;
- Arricchimento e potenziamento degli interventi sociali, grazie all'ampliamento delle risorse messe a sistema dai diversi soggetti della partnership."

Il territorio del Rhodense ha già positivamente sperimentato gli effetti descritti, ad esempio nelle coprogettazioni, tuttora in corso, dei seguenti progetti:

- "Party Senza Barriere", destinato al tempo libero delle persone con disabilità, frutto di una costante attività di coprogettazione con tutti gli enti che nel territorio si occupano di disabilità;

- “Panduji”: una unità di offerta diurna sperimentale ed innovativa per adulti e minori disabili di età compresa tra 4 e 17 anni, non ricompresa nella rete delle tradizionali unità di offerta socio assistenziali regionali;
- Housing sociale: costruzione di un sistema articolato di interventi di abitare rhodense costituito da diverse attività, come agenzia dell’abitare, tutoring di nuclei in emergenza abitativa, iniziative di abitare temporaneo, sostegno del canone concordato nei confronti delle proprietà, etc. sia nei confronti degli utenti che dei proprietari;
 - “Spazio Tamias”: un servizio educativo diurno rivolto a minori e giovani in situazione di “ritiro sociale” o (c.d. Hikikomori) finalizzato a recuperare la ripresa di contatto con la realtà esterna e con un contesto di relazioni il più possibile sociale.

Gli strumenti coerenti con tale approccio, che il Piano di Zona individua quali opzioni strategiche per la realizzazione degli obiettivi della programmazione zonale, sono :

- Tavoli di coprogettazione costituiti e convocati con un mandato connesso alla definizione di nuovi interventi, progetti o modalità di lavoro, con il compito di una valutazione preliminare del bisogno e di definizione di una proposta progettuale da sottoporre all’organo decisionale. I Tavoli sono il luogo fisico di pensiero e concreta elaborazione intorno ai processi di innovazione e sperimentazione. L’innovazione a qualsiasi livello richiede sempre una valutazione complessa e multidimensionale di problemi, bisogni e priorità, che possono essere meglio rappresentati e letti se provenienti da diversi attori, che esprimono diversi angoli visuali.
- Istruttorie pubbliche di coprogettazione che comportano la definizione di interventi innovativi o sperimentali e il ripensamento di servizi già in essere, nel rispetto della normativa vigente al momento e ispirate al massimo criterio di pubblicità e trasparenza.

È cruciale dunque rinsaldare l’alleanza strategica con il privato sociale affinché Enti Locali e Terzo Settore concorrano responsabilmente, secondo i propri compiti, funzioni, autonomia e specificità, nell’attuazione delle politiche per il bene comune.

Il principio della “sussidiarietà orizzontale” ha trovato espressione nella L.R. n. 1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” e nella L.R. n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, dove i soggetti del Terzo Settore sono riconosciuti attori del sistema sociale, che partecipano attivamente alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, anche attraverso forme di convenzionamento con l’Ente pubblico.

All’interno di un sistema di Welfare che cambia, si auspica una “sussidiarietà circolare”, finalizzata a dare risposte appropriate e mirate ai bisogni delle persone, realizzando nuove forme di collaborazione tra Ente Pubblico e privato sociale, che consentano di reperire nuove risorse per lo sviluppo del sistema.

La coprogettazione rappresenta un tassello importante che si aggiunge al ventaglio delle opportunità di collaborazione tra l’Ente Pubblico e il Terzo Settore: è uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell’attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo, rischiando risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

Se il welfare locale è esito del concorso di più soggetti, ciò significa che l’aggettivo “locale” va inteso in senso attivo; la sostenibilità e l’innovazione passano oggi infatti necessariamente dalla capacità di attivare le risorse presenti nella Comunità locale e di rinsaldare i legami tra le persone, singole o associate, affinché la prima forma di tutela dei diritti e di protezione venga dal rafforzamento del tessuto stesso della Comunità.

La costruzione di un sistema di welfare comunitario attraverso la coprogettazione consente di mettere a valore diverse competenze e professionalità espresse dall’ente pubblico e dal soggetto del Terzo Settore in una logica di progettazione permanente degli interventi che non si esaurisce nel momento della scelta

del partner, ma che si mantiene per tutto lo sviluppo progettuale e gestionale della partnership, con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni via via emergenti.

Questa modalità consente quindi una flessibilità, non attuabile all'interno dei rapporti di committenza, finalizzata ad un innalzamento del livello di qualità dei servizi e della capacità di risposta del sistema ai nuovi bisogni, attraverso l'azione continua del Tavolo di coprogettazione.

ART. 3 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE

La coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da **attuarsi in termini di partnership tra l'ente e il soggetto a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse**, al fine di offrire la gestione e realizzazione di azioni volte a preparare e sostenere l'integrazione lavorativa di soggetti, a partire dalle caratteristiche, potenzialità e capacità del soggetto e l'offerta da parte delle aziende che devono adempiere alla legge o comunque siano disponibili a collocare persone fragili.

La coprogettazione dovrà essere sviluppata nell'ambito dei confini definiti:

- dal progetto di massima con il quale vengono definiti gli elementi principali della coprogettazione (art. 5) - dalle risorse messe a disposizione dall'ente pubblico che possono essere:

- risorse economiche proprie o di altro soggetto ma comunque destinate al progetto;
- beni mobili o immobili conferiti nella coprogettazione;
- risorse umane.

Nel successivo art. 6, nonché nell'allegato progetto di massima saranno indicate le risorse messe a disposizione da Sercop: in sede di presentazione della candidatura i soggetti partecipanti dovranno dettagliare le risorse proprie (economiche e non) messe a disposizione del presente progetto.

Nell'elaborazione delle proposte progettuali il soggetto partecipante dovrà fare specifico riferimento all'assetto attuale del mercato socio-occupazionale locale, alle sue caratteristiche e alle prospettive evolutive e di innovazione del sistema.

È, infatti, fondamentale che la proposta progettuale trovi reale fattibilità nel territorio e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione delle attività e degli interventi proposti.

Sulla base di tale documentazione, l'ente del Terzo Settore dovrà presentare:

- un progetto di attività coerenti con le finalità perseguite, che contenga una proposta organizzativa, le modalità gestionali degli interventi oggetto di coprogettazione e delle azioni ed attività previste. Essa potrà contenere elementi di consolidamento e di ulteriore miglioramento del livello qualitativo raggiunto dai servizi già erogati da Sercop, oltre ad elementi innovativi;
- un piano economico coerente con le indicazioni fornite nel presente avviso secondo il modello allegato (Modello 3);
- gli strumenti di monitoraggio e valutazione della coprogettazione e della gestione delle attività e delle proposte progettuali;
- l'individuazione delle aree oggetto di sviluppo strategico e ad alto impatto innovativo;
- le potenzialità progettuali in relazione alla capacità di durare nel tempo;
- una proposta di modalità di collaborazione e di collegamento con i soggetti coinvolti nella realizzazione della sperimentazione del servizio coprogettato.

Qualora nel corso della coprogettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni, che comportino una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner.

Il valore di tali interventi e attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 20% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO

L'accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato, avrà durata di tre anni, dalla data di sottoscrizione, indicativamente con decorrenza settembre 2022, salvo i tempi di definizione della coprogettazione.

L'ente partecipante potrà proporre anche una diversa durata del progetto in relazione alle risorse che è in grado di mettere a disposizione per la realizzazione del progetto e che dovessero consentire una diversa articolazione dei tempi.

Al termine del periodo la convenzione potrà eventualmente essere rinnovata per un ulteriore periodo previa:

- relazione che contenga una valutazione sugli esiti della coprogettazione in termini di impatto sociale
- dettagliata motivazione sulle necessità di proseguimento della sperimentazione.

Stante le caratteristiche del progetto e la possibilità di accedere a fonti di finanziamento non previste nel presente avviso, la durata della coprogettazione potrà essere incrementata in corso di svolgimento qualora l'accesso ad altre fonti di finanziamento consenta ulteriori sviluppi temporali del progetto, ferma restando la necessità di adeguare le attività e modificare la convenzione.

ART. 5 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO

L'allegato 1 è costituito dal **progetto di massima** che rappresenta la condizione di partenza della presente coprogettazione e definisce le finalità, i destinatari, gli obiettivi generali e specifici della coprogettazione nonché le risorse messe a disposizione da Sercop.

Tale documento ha l'obiettivo di fornire gli elementi essenziali per orientare i partecipanti alla predisposizione di proposte progettuali e di attività che saranno valutate ai fini della scelta dei partner.

Il servizio si pone i seguenti obiettivi specifici:

- **Promuovere** il concetto di inclusione socio-lavorativa legata al benessere della persona unitariamente alla condizione di lavoratore
- **Progettare** con i beneficiari percorsi che consentano lo sviluppo di competenze e l'incremento nell'ambito della professionalizzazione
- **Possedere** e utilizzare una varietà di strumenti funzionali alla diversificazione dei percorsi e in collegamento con le risorse espresse dal territorio locale
- **Favorire** lo sviluppo di luoghi di transizione ed accompagnamento, anche con l'utilizzo di strumenti di mediazione lavorativa come i tirocini, in grado di moltiplicare le occasioni di socializzazione e apprendimento
- **Individuare, riconoscere e valorizzare** differenti soggetti (servizi sociali, servizi specialistici, partner privati e del privato sociale, associazioni e volontari) con i quali collaborare nella ricerca di risposte attive a favore dei beneficiari

Destinatari

Sono destinatari della coprogettazione i cittadini appartenenti a categorie protette oppure che non riescono ad accedere al mercato del lavoro in maniera autonoma, residenti nei Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Rho, Settimo M.se e Vanzago.

Il servizio destina i propri interventi a supporto di:

- Giovani inoccupati
- Lavoratori migranti
- Adulti che vivono da soli con figli a carico (conciliazione vita/lavoro)
- Adulti over 50
- Disoccupati di lungo periodo
- Soggetti con la certificazione di invalidità (L.68/99)
- Cittadini con situazioni di disagio o di svantaggio sociale, inseriti in progettualità specifiche

- Beneficiari della misura del Reddito di Cittadinanza per i quali, dalla valutazione preliminare, emerge che la condizione di povertà è connessa alla situazione lavorativa.
- Imprese che devono ottemperare agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio o disponibili a collocare persone fragili

ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE

Il budget complessivo stimato per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative, interventi e attività è pari a 480.000,00 euro per il triennio di coprogettazione. Al termine del primo triennio e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo.

Il budget totale sarà finanziato con risorse economiche:

- a) messe a disposizione dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto (beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive, risorse economiche derivanti da fonti di propria pertinenza e destinate al progetto), per una quota minima pari al 10%;
- b) messe a disposizione dall'ente, per un importo massimo di € 480.000,00 per il triennio di coprogettazione. Le risorse di cui alla lettera b) rappresentano le risorse che l'ente mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di coprogettazione.

Nell'allegato progetto di massima (di cui all'art. 5) viene fornito dettaglio di tutte le risorse messe a disposizione della coprogettazione da parte di Sercop.

In particolare, l'importo di cui alla lettera b), la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati.

A consuntivo, quindi, l'importo di cui alla lettera b) potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'Amministrazione e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di offerta, che deve restare invariata.

Potranno, altresì, essere previste forme di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per alcune delle attività proposte e, in caso affermativo, dovranno esserne indicate la natura (compartecipazione economica, servizi e attività resi sotto forma di restituzione), il valore e le modalità di restituzione/riscossione.

Il valore complessivo di tale compartecipazione, da definirsi congiuntamente tra l'Amministrazione e il soggetto co-progettante nel corso delle attività di cui alla fase B), contribuirà ad arricchire, implementare ed integrare il progetto senza alterare i rapporti finanziari intercorrenti tra l'Amministrazione e il soggetto coprogettante.

L'Ente si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di coprogettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 20% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ART. 7 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE

La coprogettazione quale metodologia di attività collaborativa non si conclude con il procedimento amministrativo orientato all'avvio del partenariato, ma costituisce lo strumento di regia utilizzato nel corso dello sviluppo dell'intero progetto.

A seguito della scelta del partner sarà costituito un Tavolo di coprogettazione, quale strumento stabile per l'analisi e la ridefinizione in itinere degli sviluppi progettuali quando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere l'assetto delle attività del progetto.

In considerazione della eterogeneità del target al quale si rivolgono gli interventi e le azioni oggetto di coprogettazione, la composizione del Tavolo sarà definita a esito della individuazione del partner.

L'attività caratteristica connessa alla coprogettazione si sostanzia in due momenti distinti:

- 1) immediatamente successivo al momento della scelta del partner: consiste nella definizione congiunta dell'assetto finale del progetto da implementare, che è l'esito del confronto tra ente pubblico e partner a partire dal progetto di massima presentato dall'ente e dalla conseguente progettazione di dettaglio sviluppata dal partner. In tale sede viene definito anche il budget finale di progetto correlato al valore delle concrete attività messe in campo.

Le sessioni di coprogettazione vengono verbalizzate e, in caso di accordo tra i componenti del Tavolo, il verbale redatto ai sensi dell'art. 11 della L 241/90 costituisce accordo integrativo del provvedimento finale di Sercop (c.d. accordo procedimentale). L'attività del Tavolo di coprogettazione assolve alla fase B) del procedimento di coprogettazione rappresentata nel successivo art. 11.

- 2) il cuore delle attività di coprogettazione: consiste nella formalizzazione del Tavolo di coprogettazione attivo per tutta la durata del progetto che, con cadenza almeno quadrimestrale, valuta in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e interviene nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso. Al Tavolo è affidata la definizione del disegno di valutazione del progetto, nonché della misurazione degli esiti delle attività e della eventuale definizione di azioni correttive o migliorative degli interventi al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi.

ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO

L'equipe del servizio è composta da:

- un coordinatore del progetto
- un coordinatore operativo
- quattro operatori della mediazione
- una figura per l'attività commerciale
- uno psicologo.

Al fine di ampliare il numero di aziende in portafoglio al servizio affianca all'equipe un operatore commerciale del Job Cafè di Lainate, altra realtà del territorio attiva nell'ambito del supporto alla ricerca del lavoro.

Il referente amministrativo del servizio è un dipendente di Sercop, con funzioni di indirizzo e controllo e con l'obiettivo di valutare in itinere la regolarità, la correttezza e l'efficacia del servizio.

Potrà essere concordato anche l'impiego di altre figure professionali purché coerenti con le competenze richieste dalle attività programmate e in possesso di documentata esperienza.

Il soggetto che verrà selezionato al termine dell'istruttoria di coprogettazione e con il quale l'ente definirà il progetto finale esecutivo dovrà presentare, prima della firma della convenzione, i curricula del personale, che dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste.

Le attività e progetti definiti nella convenzione che verrà stipulata al termine della procedura di coprogettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy e nel sostegno alle necessità dei cittadini che prendono parte alle attività proposte, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da queste espressi.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice etico e di comportamento” adottato da Sercop con Deliberazione del CdA n. 7 del 30 gennaio 2017 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante.

Sercop può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni alle quali è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

Devono essere evitate, per quanto possibile, la rotazione e l’alternanza dei singoli operatori: allo scopo vanno individuate strategie organizzative che garantiscano addetti in grado di perseguire gli obiettivi e i risultati attesi fornendo continuità negli interventi.

Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro delle cooperative sociali e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente. Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario al servizio.

Se avente la forma giuridica di cooperativa, il soggetto selezionato si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con Sercop per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 4 del D.Lgs. 117/17 “Codice del Terzo Settore
- art. 1 comma 5, L. 328/2000,
- art. 2 D.P.C.M.30.03.2001.

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 REQUISITI GENERALI

Al fine di potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner di Sercop, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell’ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all’art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

1. requisiti generali: assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il Modello 2 integrativo allegato al presente avviso;

2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di coprogettazione:

- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti all'oggetto della presente procedura di coprogettazione.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

3. requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso di un valore della produzione pari almeno a € 6.000.000,00 nel triennio 2019-2021; in caso di ATI si considera la somma del valore della produzione di tutti i partecipanti all'associazione di impresa.

Per consorzi di cooperative: il consorzio di cooperative deve essere in possesso di un volume d'affari globale almeno pari a € 6.000.000,00 con riferimento al triennio 2019-2021.

Per determinare il fatturato del consorzio stabile si fa riferimento a quello aggregato (fatturato specifico del consorzio a cui si aggiunge quello delle rispettive cooperative socie).

Per A.T.I.:

l'ATI deve essere in possesso cumulativamente di un volume d'affari almeno pari a: 6.000.000,00 nel triennio 2019-2021.

In caso di ATI si richiede che la capogruppo possieda il requisito in questione in misura pari almeno ad € 3.600.000,00 per il triennio di riferimento.

10.2 REQUISITI SPECIALI

Requisiti di capacità tecnico professionale:

- esperienza di gestione di servizi volti a sostenere l'integrazione lavorativa di soggetti in condizioni di fragilità occupazionale per un valore di almeno € 1.400.000,00 negli ultimi 3 anni (2019 - 2021), con l'indicazione del tipo di servizio, degli importi e delle date e del committente;
- disponibilità, al momento della presentazione del progetto, di una sede nell'ambito territoriale del rhodense.

In caso di raggruppamenti temporanei il requisito è dato dal complesso dei requisiti posseduti dai soggetti facenti parte del R.T.I.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma

individuale, qualora abbiano partecipato alla selezione di coprogettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio, il consorzio deve indicare le consorziate che opereranno direttamente nelle attività. Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della coprogettazione.

ART. 11 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

- A) selezione del partner al fine dell'individuazione del progetto definitivo;
- B) coprogettazione con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;
- C) stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato

Fase A): selezione dei soggetto/i con cui sviluppare le attività di coprogettazione

Sarà individuato quale partner il soggetto/i che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto. La fase di selezione potrà anche prevedere delle audizioni al fine di comprendere al meglio la coerenza tra gli obiettivi, le attività proposte e la concreta realizzabilità delle stesse;

Fase B): redazione del progetto definitivo attraverso coprogettazione tra i responsabili individuati da Sercop e i responsabili tecnici del soggetto selezionato. La procedura prenderà come base il progetto presentato e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, con particolare riferimento a:

1. modalità di realizzazione del progetto e coerenza tra obiettivi e azioni
2. modalità di attuazione della governance di progetto
3. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire
4. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione
5. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse attività implementate

Fase C): stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto/i selezionato, che avverrà entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva del soggetto coprogettante, all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione;

- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

Sercop si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al partner la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire, **entro le ore 12.00 del giorno 20/07/2022** - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: gare.sercop@legalmail.it - la propria domanda, in conformità agli ALLEGATI 1, 2 e 3 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

A pena di esclusione la domanda dovrà contenere:

- A. "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione amministrativa del concorrente come meglio specificato di seguito.
- B. "BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del concorrente
- C. "BUSTA C - PIANO ECONOMICO", che dovrà contenere il piano economico del concorrente

BUSTA A - Documentazione amministrativa

Domanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da modelli allegati 1 e 2, compilata in ogni sua parte.

A pena di esclusione, la domanda deve essere firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto; la domanda può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmata digitalmente.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

BUSTA B - Proposta progettuale

La proposta deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa e aderente valutazione.

Il progetto proposto dai partecipanti alla coprogettazione dovrà contenere:

un piano di iniziative e attività territoriali articolate secondo le finalità e gli obiettivi previsti nel progetto preliminare allegato

Al fine di meglio comprendere l'articolazione delle proposte progettuali il soggetto partecipante dovrà indicare, nel progetto tecnico, le attività specifiche che intende realizzare, come dettagliato nello schema di seguito:

<i>A</i>	<i>Descrizione delle attività e contributo alle finalità del progetto</i>
<i>B</i>	<i>Tempi di avvio delle attività</i>
<i>C</i>	<i>Destinatari</i>
<i>D</i>	<i>Bisogni del target rilevati sul territorio</i>
<i>E</i>	<i>Risorse umane coinvolte</i>
<i>F</i>	<i>Obiettivi generali e specifici</i>
<i>G</i>	<i>Altri soggetti coinvolti nella rete</i>
<i>H</i>	<i>Output e risultati attesi (descrizione elementi osservabili)</i>
<i>I</i>	<i>Strumenti di raccolta dati, monitoraggio e valutazione</i>
<i>L</i>	<i>Finanziamento del partner</i>

Il progetto dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

BUSTA C - Piano economico

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Modello 3 – piano economico) contenente i dettagli della composizione dei costi della coprogettazione ed evidenziando le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto (beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane).

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Il piano economico dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura la domanda di partecipazione di cui al punto A):

- che non sia stata presentata

- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura la proposta progettuale di cui al punto B):

- che non sia stata presentata
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura il piano economico di cui al punto C):

- che non sia stato presentato
- che non sia firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale e del piano economico sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI	PUNTEGGIO MASSIMO
PROPOSTA PROGETTUALE	90
PIANO ECONOMICO	10
TOTALE	100

1) PROPOSTA PROGETTUALE

Il Punteggio massimo previsto è di 90/100 così suddiviso:

ITEM	PUNTEGGIO MAX
Progetto: Obiettivi, strumenti risorse, proposte innovative e modalità di valutazione degli interventi: coerenza interna tra obiettivi e azioni proposte	25
articolazione e rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza e ai bisogni del territorio	15
interventi e risorse aggiuntive messe a disposizione dal partner	12
proposta di sinergie e partnership con soggetti pubblici e/o privati in grado di ampliare e valorizzare il progetto proposto: in particolare azioni previste per creare una rete di relazioni positive con il territorio	15

progettualità a sostegno del personale, che preveda percorsi di formazione e supervisione in coerenza con le finalità del progetto	7
strumenti di governo presidio e controllo della coprogettazione: proposta organizzativa che preveda i meccanismi di funzionamento della partnership in corso di gestione delle attività coprogettate	8
precedente esperienza e/o partecipazione a progetti inerenti gli obiettivi del presente avviso nell'ultimo triennio	8
TOTALE	90

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuata da apposito seggio.

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Stante la centralità della qualità del progetto, per il buon funzionamento delle attività previste dal presente avviso non si procederà alla valutazione del piano economico per progetti che abbiano conseguito un punteggio **inferiore ai 65 punti**.

2) PIANO ECONOMICO

Il Piano economico deve essere presentato sul modello predisposto e allegato al presente avviso (Modello 3 piano economico).

Sarà effettuata una prima valutazione del piano economico che non comporterà un punteggio specifico ma un giudizio di ammissibilità del piano in relazione ai seguenti criteri:

- completezza del piano economico
- dettaglio e disaggregazione delle principali voci di costo che consentano piena chiarezza e trasparenza dei principali elementi che compongono il budget
- coerenza tra le previsioni di costo e le attività previste dal progetto
- coerenza dei costi presentati con i prezzi di mercato e con i contratti collettivi di settore per quanto attiene ai costi del personale.

Nel caso in cui alcuni dei suddetti elementi non fossero sufficientemente chiari la Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti oppure disporre la non ammissibilità del piano economico previa estensione di dettagliata motivazione che evidenzi l'incoerenza del piano rispetto ai suddetti criteri.

Superata la fase di ammissione la valutazione del piano economico sarà effettuata sulla base del valore delle risorse proprie offerte e impiegate dal partner per la realizzazione degli interventi della coprogettazione (valore minimo 10%), secondo la seguente formula:

$$X = P * RO/RM$$

Dove:

X = punti da assegnare (10)

P = punteggio massimo previsto

RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Si procederà alla riparametrazione delle offerte tecniche al fine non alterare il rapporto prezzo/qualità che l'Ente ha stabilito nel presente bando, altrimenti l'elemento prezzo, proporzionalmente meno "pesante" di quello qualitativo, rischierebbe di prevalere su quest'ultimo alterando la "ponderazione relativa" fissata nel bando. Si procederà alla riparametrazione di ciascun criterio di valutazione e non del complesso dell'offerta

tecnica dal momento che non si possono compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altre. Non si procederà alla riparametrizzazione in caso di un solo soggetto candidato.

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 15 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE

Successivamente alla scelta del partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il Tavolo di coprogettazione di cui all'art. 6 con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B) di cui al precedente art. 11.

Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato e nella eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso anche in relazione alla progettazione sovracomunale contenuta nel Piano di Zona, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi, di integrazione con il territorio. Congiuntamente alla definizione finale del progetto si procederà all'approvazione del budget di progetto nel quale saranno evidenziate le fonti di finanziamento delle attività messe a disposizione da Sercop e dal soggetto coprogettante.

Le attività, i progetti/interventi definiti in sede di coprogettazione saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di coprogettazione, regolerà i rapporti tra l'ente ed il partner.

A tal fine Sercop inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- stipulare la convenzione, nel termine di sessanta giorni dal provvedimento di individuazione definitiva del coprogettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della coprogettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione.

ART. 16 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER

Nella gestione del progetto il partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di coprogettazione.

Il partner dovrà inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare Sercop con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare a Sercop, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività coprogettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità: in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare a Sercop le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;

- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene la formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
- rispettare il Codice Etico e di Comportamento di Sercop redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013 ed approvato con Delibera CDA n. 7 del 30/01/2017;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 17 – ASSICURAZIONI

Il partner assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad esso affidate nella realizzazione del progetto, sollevando Sercop da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine dovrà stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 1.000.000,00- contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

Prima della stipulazione della convenzione dovrà essere prodotta a Sercop copia della polizza di responsabilità civile stipulata dal partner.

ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il partner è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Il partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART. 19 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Sercop si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Sercop si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 20 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web di Sercop alla sezione "GARE".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Sercop; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 21 - CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo gare.sercop@legalmail.it, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sercop.it> sezione "GARE - COPROGETTAZIONI".

ART. 22 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Sercop e i partecipanti al presente avviso si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.sercop@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.

- Allegati all'Avviso:

1. Progetto di massima

- Modelli da compilare per presentare candidatura

Modello 1 – Istanza di partecipazione

Modello 2 – integrativo all'istanza di partecipazione

Modello 3 – schede per la presentazione del Piano economico

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

SERCOP – Ufficio Acquisti – Tel. 02-93207312 mail: gare.sercop@legalmail.it

Rho, 01/07/2022

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della Legge 241/90
Dott. Guido Ciceri